



ORDINANZA CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 1026 DEL 27 SETTEMBRE 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia”. (G.U. Serie Generale n. 234 del 06/10/2023) - RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI - NOTE OPERATIVE

Sommario

1.	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	1
2.	INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI	3
	Lettera a) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento” :.....	3
	Lettera b) – “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”	4
	CAS – Contributo di Autonomia Sistemazione di cui all’art. 2 dell’OCDPC n. 1026/23	5
3.	INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE LA RICOGNIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA NONCHE’ DEGLI INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E AL RIPRISTINO DI ALTRE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO	6
	Lettera d) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”	6
	Lettera e) – Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.	7
4.	RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE	8
	Spese funerarie	10



1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Occorre porre particolare attenzione a verificare quanto segue:

- **esistenza del nesso di causalità** con l'evento calamitoso oggetto dell'ordinanza in questione,
- coerenza con lo scenario di danno determinatosi,
- situazione di rischio cui occorre porre rimedio o criticità da risolvere,
- finalità dell'intervento,
- ragioni di urgenza connesse all'avvio dell'intervento,
- costo preventivato per la realizzazione dell'intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di realizzazione che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza,
- beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata.

Per quanto concerne il **nesso di causalità** potranno essere inseriti nei piani e nelle ricognizioni misure ed interventi correlati in maniera **certa** a danni segnalati, a disagi per la popolazione ovvero a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che si siano determinate per effetto dell'evento calamitoso oggetto della dichiarazione di stato di emergenza e per le quali si ritiene di dover intervenire mediante idonee lavorazioni, motivate dall'esigenza di rimuovere le condizioni di pericolo create con gli eventi in questione.

La **tempistica prevista per la realizzazione degli interventi** deve essere coerente con la tipologia dell'intervento e con la durata dello stato di emergenza (12 mesi); non è possibile approvare interventi che presuppongano sviluppo di progettazioni di ampio respiro o procedure di autorizzazioni che comportino tempi di esecuzione non compatibili con la durata dell'ordinanza e con esigenze di protezione civile.

Non dovranno essere inseriti gli interventi finanziati in applicazione alla D.G.R. n. 886 del 25/08/2023 per lavori di somma urgenza su edifici comunali adibiti a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attivati dai comuni colpiti dagli eventi meteorologici intensi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023; mentre andranno inseriti quelli indicati nella ricognizione di cui alla DGR 8 AGOSTO 2023 n. 885 ma non finanziati.

Vista la natura dell'evento meteorologico eccezionale, oggetto dell'O.C.D.P.C. n.1026/23, caratterizzato da intense precipitazioni e violente raffiche di vento che hanno prodotto innumerevoli danni a edifici pubblici e privati e interessamento di infrastrutture, strutture e aree pubbliche, nonché di servizi essenziali causati spesso da alberi abbattuti, lasciando sul territorio materiale vegetale ed edile, si è ritenuto opportuno procedere ad una categorizzazione degli interventi in modo da poterli ricomprendere per la medesima macro finalità. Tali categorie sono state definite in base a una analisi delle segnalazioni pervenute dagli enti mediante il sistema Ra.S.Da. e alle indicazioni ricevute nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento dello stato di emergenza del Dipartimento di Protezione Civile.

Pertanto, ogni intervento dovrà trovare la collocazione in una di queste categorie, in caso di incarico complesso potrebbe essere necessario ripartire le voci di un medesimo affidamento qualora con lo stesso si siano realizzati interventi che corrispondono a categorie differenti.

Di seguito si riportano tutte le **categorie utilizzate nella colonna "finalità dell'intervento"** (allegati B, D e E), con la precisazione che alcune saranno riscontrabili solo nell'*Allegato B* in quanto riconducibili a un carattere di urgenza:



- a) *Rimozione macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato pericolosi per la salute pubblica*: da utilizzare solo se si opera per rimozione di elementi pericolosi per la salute, altrimenti occorre utilizzare la voce al punto k)
- b) *Ripristino circolazione su strada comunale, anche mediante rimozione di alberi schiantati/pericolanti*: da utilizzarsi per qualsiasi intervento finalizzato al ripristino della circolazione su strada comunale.
- c) *Riparazione **alloggi** ERP/edilizia pubblica di competenza del richiedente*
- d) *Riparazione sedi servizi comunali* (Es. Municipio)
- e) *Riparazione edifici pubblici*
- f) *Riparazione servizio pubblico essenziale di competenza del richiedente* (indicare il servizio nelle note)
- g) *Ripristino funzionalità caditoie/tombotti/impianto fognatura comunale*
- h) *Ripristino funzionalità impianto gestione rifiuti/depuratore/sorgenti/acquedotto/impianti di comunicazione e tecnologici essenziali*
- i) *Ripristino officiosità idraulica alveo fluviale*
- j) *Ripristino funzionalità opera di difesa del suolo*
- k) *Intervento su dissesto idrogeologico*
- l) *Rimozione macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato*: da utilizzare quando non sono presenti rifiuti pericolosi per la salute pubblica, diversamente utilizzare la voce di cui alla lettera a).
- m) *Ripristino circolazione su strada sovracomunale, anche mediante rimozione di alberi schiantati/pericolanti*: da utilizzare per qualsiasi intervento di ripristino circolazione su strada sovracomunale
- n) *Riparazione scuola/servizio educativo per l'infanzia di competenza del richiedente, necessaria al ripristino dell'attività scolastica*: in questa voce devono essere indicati anche gli interventi segnalati in occasione della ricognizione ai sensi della d.g.r 885/23 che non hanno visto riconosciuto il contributo.
- o) *Riparazione semafori/cartellonistica stradale/illuminazione pubblica, necessario al ripristino della circolazione stradale*
- p) *Riparazione impianto sportivo/ricreativo/palestra di competenza del richiedente*
- q) *Ripristino fruibilità parchi/aree verdi sedi di attività aggregative/sociali/culturali*: in questa voce possono trovare collocazione tutti gli interventi necessari alla rimozione di alberi e materiale vegetali presente in parchi ed aree verdi di rilevanza sociale e aggregativa.

2. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI

Al fine di agevolare la compilazione delle tabelle riepilogative delle misure e degli interventi che concorrono a predisporre il piano degli interventi urgenti (Allegato A, Allegato B e Allegato CAS), si riporta di seguito una casistica, non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza.

Il Piano degli interventi, da presentare all'approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile entro le scadenze previste dall'OCDPC 1026/2023, **dovrà essere completo dei dati sopra richiesti per ogni intervento**; pertanto, è necessario compilare i relativi campi.



Lettera a) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento”:

- 1) Noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso, quali: tende, brandine, container, apparecchiature per cottura cibi e per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni;
- 2) Alloggi in strutture ricettive, quali: alberghi, strutture pubbliche e private, per la popolazione che a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- 3) Acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione, quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) Servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) Noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso, quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 6) Acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) Acquisto di attrezzature di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza, quali: guanti, sacchi, mascherine, caschi, transenne, cartelloni e sistemi di allertamento;
- 8) Estensioni di contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà essere riferita unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti in essere presso gli enti territoriali;
- 9) Eventuali altri interventi di prima emergenza.

Si precisa che il noleggio è da preferire in luogo all’acquisto dei beni, tenuto conto dei tempi di immediata acquisizione e dei minori costi. Ove, sulla base di adeguate motivazioni, il noleggio non risulti attuabile o economicamente vantaggioso, le spese per l’acquisto del bene saranno riconosciute in quota parte pari al massimo al 30% dell’importo, anche tenuto conto dell’utilizzo che il soggetto acquirente ne potrà fare cessata l’emergenza in oggetto.

Con riferimento ad ognuno degli interventi sopra elencati, inseriti nella relativa tabella “Allegato A”, è necessario descrivere le criticità che sono state risolte, specificando se le spese siano già state impegnate, eventualmente anche a seguito di delibera per assunzione di debito fuori bilancio.

Lettera b) – “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”



Tale voce si riferisce a lavori, servizi e forniture aventi carattere di estrema urgenza, che hanno avuto concreto avvio immediatamente a seguito del verificarsi dell'evento da parte dell'ente attuatore, ovvero si rendano necessari al fine di:

- ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas;
- rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale, cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
- garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche. Gli interventi urgenti dovranno essere attuati ai sensi di quanto disposto agli artt. dal 48 al 55, 140 e 158 del d.lgs 36/2023.

Rientrano nelle fattispecie sopra elencate gli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti o da disporre secondo le procedure della "somma urgenza" disciplinata dall'articolo 140 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del d.lgs n. 36/2023, ovvero attraverso procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto, anche tenuto conto delle eventuali deroghe previste dall'ordinanza in questione.

Le circostanze di urgenza, nonché le motivazioni che hanno reso necessario ricorrere a dette procedure ed avviare, senza indugio, determinate misure, devono essere strettamente connesse agli eventi calamitosi oggetto della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Per quanto riguarda il ripristino delle reti di distribuzione occorre verificare che non sia incluso tra gli obblighi posti in capo al concessionario o gestore.

Con riferimento agli interventi inseriti nella tabella "Allegato B", è necessario descrivere le criticità che sono state risolte, specificando se le spese siano già state impegnate, eventualmente anche a seguito di delibera per assunzione di debito fuori bilancio.

CAS – Contributo di Autonomia Sistemazione di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 1026/23

Il Commissario delegato all'OCDPC 1026/23 può assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2023, un Contributo per l'Autonomia Sistemazione, secondo quanto stabilito all'art. 2 dell'Ordinanza stessa.

A tale scopo è necessario compilare l'Allegato CAS in ogni sua parte, fornendo le informazioni richieste circa la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare interessato.

Occorre prendere un CUP cumulativo per comune riferito a tutti i contributi di autonomia sistemazione riconosciuti.

Di seguito si riporta tabella con le quote mensili:



art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1026 del 27/09/2023	
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MENSILE DA RICONOSCERE
nucleo familiare composto da 1 membro	400,00 €
nucleo familiare composto da 2 membri	500,00 €
nucleo familiare composto da 3 membri	700,00 €
nucleo familiare composto da 4 membri	800,00 €
nucleo familiare composto da 5 e più membri	900,00 €
se presente membri > 65 anni e/o con handicap o invalidità $\geq$ 67%	+ 200,00 € per ogni soggetto

Per le frazioni di mese è riproporzionato in base al numero di giorni del mese stesso secondo la seguente formula: quota mensile/n°giorni mese

3. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE LA RICOGNIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NONCHE' DEGLI INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E AL RIPRISTINO DI ALTRE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 2 per i dettagli relativi alle **ulteriori misure** di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento, di Contributo Autonoma Sistemazione, nonché di ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale delle terre o rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

Tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del **rischio residuo e al ripristino di altre strutture e infrastrutture pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico**, trovano invece collocazione negli Allegati D ed E.

Anche in questo caso, **la compilazione di tutti i campi previsti all'interno dei citati allegati è da ritenersi obbligatoria, poiché propedeutica e necessaria alla definizione di un ordine di priorità degli interventi**, che possano trovare copertura finanziaria nel quadro di **ulteriori risorse messe a disposizione** in una successiva fase.



Lettera d) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”

Al fine di compilare la tabella riepilogativa “Allegato D”, contenente il fabbisogno degli interventi diretti alla riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione, di seguito si elencano alcuni criteri di carattere generale:

- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità a difesa dei centri abitati;
- interventi volti alla difesa di infrastrutture strategiche a servizio dei centri abitati (ad esempio viabilità principali di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti ai fini della continuità amministrativa, dell'attività scolastica e di protezione civile);
- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità volti al ripristino o alla difesa di infrastrutture aventi rilevanza per la fruibilità del territorio in ambito extraurbano;
- interventi non strutturali che prevedano, ad esempio, l'esecuzione di attività concernenti studi, indagini, presidi territoriali e monitoraggi, connessi a sistemi di allertamento relativi a complesse situazioni di dissesto idrogeologico e di altre situazioni di criticità dirette alla mitigazione del rischio residuo, purché adeguatamente motivate e sussistendo lo stretto nesso di causalità con gli eventi in questione.

Trattandosi di opere urgenti di protezione civile dirette alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario che detti interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'ordinanza in questione.

Non saranno presi in considerazione interventi che hanno per oggetto la salvaguardia di strutture ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali piste ciclabili, cimiteri, impianti sportivi ed edifici pubblici non strategici.

Lettera e) – Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.

Tutti i fabbisogni derivanti da interventi finalizzati al ripristino di strutture, infrastrutture ed edifici appartenenti al patrimonio pubblico per i quali non si riscontrino i requisiti, le urgenze e i rischi precedentemente esposti devono essere elencati nella tabella “Allegato E”.

Al fine di agevolare la compilazione della citata tabella, i cui interventi e le cui misure concorreranno alla predisposizione dei piani degli interventi, si riporta di seguito una casistica, non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza:



- interventi di ripristino della viabilità secondaria, ciclo-pedonale o agro-silvo-pastorale anche mediante rimozione di alberi schiantati o pericolanti;
- interventi di ripristino di strutture ed edifici appartenenti al patrimonio pubblico, non ritenuti strategici ai fini di protezione civile, che non abbiano, per esempio, un ruolo individuato dai piani di protezione civile e non siano considerati rilevanti ai sensi del d.d.u.o. n. 7237/19 (BURL Serie Ordinaria n. 22 – del 29 maggio 2019, che individua le tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico) e la cui temporanea o parziale compromissione non sia tale da pregiudicare l'erogazione o la fornitura di un servizio pubblico essenziale;
- interventi di ripristino del patrimonio monumentale pubblico, dei beni culturali e dei beni paesaggistici;
- interventi di ripristino di impianti e servizi tecnologici di edifici appartenenti al patrimonio pubblico, la cui compromissione non ne pregiudichi la funzionalità (ad es. pannelli fotovoltaici di proprietà comunale che forniscano un supporto alla fornitura di energia elettrica,);
- interventi di riparazione, senza carattere di urgenza, di strutture appartenenti al patrimonio residenziale pubblico;
- rimozione di materiale vegetale, macerie, rifiuti o materiale alluvionale/franato, anche provvisoriamente stoccato in aree di deposito, che non costituiscano pericolo per la salute pubblica e la pubblica incolumità;
- interventi di ripristino della piena fruibilità di parchi o aree verdi, anche mediante rimozione di alberi schiantati o pericolanti e la sostituzione o il ripristino di elementi di arredo.

Anche in questo caso, è necessario che gli interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'ordinanza in questione.

4. RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Al fine di supportare gli enti per una prima valutazione dell'ammissibilità delle richieste dei cittadini per la quantificazione delle prime misure di immediato sostegno del tessuto economico e sociale di cui all'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026/2023, e la ricognizione dei danni subiti, di seguito alcune indicazioni e criteri di carattere generale.

I cittadini devono fare formale richiesta di contributo utilizzando il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* o il *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* caricando la propria istanza sul portale regionale Bandi online (<https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home>).



I contributi sono finalizzati al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa e all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva.

Condizione necessaria per l'accesso ai medesimi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione di stato di emergenza.

Non possono essere accolte richieste inerenti a fabbricati realizzati in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità delle stesse, nonché alle aree esterne al fabbricato o alle sue pertinenze.

Parimenti non possono essere accolte istanze prodotte da titolare dell'attività economica e produttiva condotta in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti normative in materia. Per quanto concerne le tipologie di interventi e di danni ammissibili al contributo si riporta una casistica di riferimento.

La misura di immediato sostegno alla popolazione (Modulo B1) è rivolta a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale e pertanto si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali (anche singoli alloggi) sia su parti comuni degli stessi purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, rivolti al ripristino:

- 1) degli elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi sanitari) ed elettrico;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici (già in possesso al momento dell'evento), nonché della camera da letto (limitatamente al numero di persone che vi abitano in modo abituale, continuativo)

In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovrà essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario dello stesso (unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario), fatta eccezione per le istanze riguardanti il solo ripristino degli arredi ove gli stessi siano di proprietà del locatario; qualora l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata locata ammobiliata e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione, il richiedente dovrà produrre specifica autorizzazione al ripristino degli arredi da parte del proprietario.

Si precisa che per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.

Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1026/2023 (Contributo Autonoma Sistemazione).



La misura di immediata ripresa delle attività economiche e produttive (Modulo C1) è specificatamente rivolta alle attività economiche e produttive di qualsiasi settore. Tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa dell'attività ricorre quella dell'integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e anche sulle parti comuni degli stessi, purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, rivolti al ripristino:

- 1) di elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (già presenti al momento dell'evento);
- 7) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e distrutti e non riutilizzabili.

Nel caso la realizzazione degli interventi sopra detti non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno dei massimali fissati dall'ordinanza (20.000 €) può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Nel caso l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e le misure, tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza (Modulo B1 e Modulo C1) il contributo sarà corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa.

La compilazione del Modulo funge anche da ricognizione **dei fabbisogni necessari per il ripristino dei danni subiti alle abitazioni ed alle sedi di attività economiche e produttive.**

La compilazione del Modulo B1 e del Modulo C1 **è condizione indispensabile per accedere ad eventuali contributi che verranno successivamente resi disponibili.**

Concluso il periodo per la presentazione mediante la piattaforma regionale *Bandi on line* dei Moduli B1 e C1, **il Comune accede alla piattaforma e procede a scaricare la tabella riepilogativa** dei moduli presentati per abitazioni (Modulo B1) o sedi di attività economiche e produttive (Modulo C1) site nel territorio di pertinenza. Il Comune dopo una valutazione dei contenuti e annotazione di eventuali anomalie, **trasmette la Tabella riepilogativa all'Ufficio Territoriale Regionale**, mediante posta certificata, entro il termine indicato nella lettera di trasmissione del presente documento. I moduli B1 e C1 unitamente al protocollo di arrivo, dovranno essere conservati agli atti del Comune per i successivi adempimenti.



Spese funerarie

Il Comune deve informare la cittadinanza circa la possibilità di rimborso prevista dall'articolo 8 dell'OCDPC n. 1026/23. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento sono poste a carico della gestione commissariale nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima.

I Comuni, previa verifica della riconducibilità del decesso all'evento, devono segnalare al Commissario la presenza di tale fattispecie, raccogliendo la documentazione giustificativa presentata dai familiari che ne faranno richiesta ai comuni di residenza delle vittime ovvero al comune in cui si è verificato l'evento.

Entro il 31 ottobre dovrà essere trasmesse all'Ufficio Territoriale Regionale la seguente documentazione:

- nome, cognome e codice fiscale del deceduto
- documentazione/attestazione della connessione tra decesso ed evento
- nome, cognome e codice fiscale del richiedente il contributo e legame di parentela
- importo delle spese sostenute
- CUP

La documentazione per comprovare le spese sostenute per le esequie, nonché la relativa tracciabilità del pagamento, sarà richiesta prima della erogazione del contributo.